



# Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Perugia, data del protocollo

AL SIG. PRESIDENTE ANCI UMBRIA

E. P.C. :

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE UMBRIA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO

AL SIG. QUESTORE

AL SIG. COMANDANTE PROV.LE ARMA  
CARABINIERI

AL SIG. COMANDANTE PROV.LE GUARDIA DI  
FINANZA

PERUGIA

**Oggetto:** Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. DPCM 3 novembre 2020 – Richiesta chiarimenti.

Si fa riferimento alla nota in data 13 novembre 2020, con la quale è stata inoltrata a questa Prefettura e a quella di Terni una richiesta di chiarimenti in ordine a talune questioni, sottoposte a codesta Associazione da diversi Comuni e Associazioni di categoria locali, relative all'applicazione del DPCM 3 novembre 2020 nella Regione Umbria, attualmente collocata nella c.d. area arancione.

Al riguardo, in accordo con la Prefettura di Terni, si rappresenta quanto segue.

- 1. Svolgimento di attività o fruizione di servizi non sospesi presso il comune in cui si svolge abitualmente la propria attività lavorativa diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione.**

Svolgere attività o fruire di servizi non sospesi nell'ambito di un comune dove si presta regolarmente la propria attività lavorativa, ma diverso da quello di residenza/abitazione, risulta del tutto coerente con la *ratio* della norma (art. 2, c. 4, lett. b, DPCM 3/11/2020), volta a limitare gli spostamenti e a contenere il rischio di assembramenti, e pertanto è da ritenersi consentita.



# *Prefettura di Perugia*

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

## **2. Spostamenti intercomunali - Criterio della contiguità territoriale.**

Gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, sono consentiti, tra l'altro, *“per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”* (art. 2, c. 4, lett. b, DPCM 3/11/2020).

Al riguardo, nel rinviare a quanto in merito già precisato con apposita FAQ del Governo in risposta al quesito *“Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito?”*, si ritiene che la possibilità di consentire gli spostamenti anche *“per specifiche esigenze o necessità”*, di cui alla medesima FAQ, non sembra possa estendersi fino al punto da ricomprendere motivazioni di mera comodità logistica, e ciò anche alla luce delle indicazioni fornite dal Gabinetto del Ministro dell'Interno con la nota circolare del 7/11/2020, laddove richiama al doveroso rispetto di *“regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare all'indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia possibile il soddisfacimento della propria esigenza”*.

## **3. Spostamenti intercomunali – Convenienza economica della spesa.**

Si rinvia a quanto precisato nell'apposita FAQ del Governo, richiamata al punto 2.

## **4. Attrazione ludica temporanea su suolo pubblico.**

L'attività di una struttura temporanea su suolo pubblico, che consti di una gabbia con tappeti elastici e palline in plastica, quale quella adombrata nel quesito prospettato, può essere assimilata a quella, consentita, svolta presso *“aree gioco attrezzate”*, e non già a quella dei *“parchi tematici o di divertimento”*, attività, quest'ultima, sospesa in forza dell'art. 1, c. 9, lett. c), DPCM 3/11/2020.

Pertanto, si ritiene che ne siano consentiti l'accesso e la fruizione nei termini ed alle condizioni previste dall'art 1, c. 9, lettere c) e b), DPCM 3/11/2020, fatti salvi eventuali provvedimenti di segno contrario adottati dalle autorità locali.

## **5. Spostamenti intercomunali – Fruizione di impianti per lo svolgimento di attività sportive consentite, ubicati in altro comune.**

Gli spostamenti da un comune all'altro per lo svolgimento di attività sportive consentite possono farsi rientrare nel novero degli spostamenti permessi *“per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”* (art. 2, c. 4, lett. b, DPCM 3/11/2020), ferma restando, in ogni caso, l'esigenza di limitare tali spostamenti al luogo più vicino dove comunque sia possibile lo svolgimento dell'attività d'interesse, qualora essa non risulti praticabile nel comune di residenza, domicilio o abitazione. Quanto sopra nella fermezza delle indicazioni contenute nelle specifiche FAQ pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento per



# Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri relative alle attività motorie e sportive non sospese, nelle quali, a titolo esemplificativo, si fa riferimento al tennis ed al padel quali attività che potranno continuare ad essere svolte solo in centri e circoli sportivi all'aperto, e comunque nel rispetto dei previsti protocolli di sicurezza.

## 6. Spostamenti intercomunali – Trasloco.

Gli spostamenti motivati dall'esigenza di effettuare un trasloco a causa del trasferimento in un'abitazione ubicata in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o precedente abitazione possono ritenersi ricompresi nelle "situazioni di necessità" (art. 2, c. 4, lett. b, DPCM 3/11/2020) e, pertanto, costituiscono una valida causa di giustificazione.

## 7. Punti vendita nei Centri Commerciali – Esercizi che vendono prodotti per animali.

Si ritiene che tali esercizi, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari e farmaceutici per animali, siano assimilabili a quelli la cui attività non è sospesa ai sensi attività dell'art. 1, c. 9, lett. ff), del DPCM 3/11/2020, fatto salvo quanto previsto, fino al 22 novembre p.v., dall'ordinanza regionale n. 71 del 13 novembre 2020<sup>1</sup>.

## 8. Attività commerciali nei mercati rionali.

Come precisato dal Gabinetto del Ministro dell'Interno con la circolare sopra richiamata, le attività commerciali nei mercati rionali sono consentite, senza limitazioni merceologiche, ove svolte all'aperto, fermo restando, per il periodo 15-22 novembre 2020, il divieto nelle giornate di domenica di ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche, come stabilito dall'art.1, comma 2, dell'ordinanza regionale n. 71 del 13 novembre 2020 .

Si precisa, infine, che - come chiarito dalle FAQ del Governo - i cosiddetti mercatini di Natale, intesi come manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, se realizzate fuori dell'ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e, come tali, sono vietati (art.1, c. 1, lett. n), DPCM 3/11/2020).

---

<sup>1</sup> "A decorrere dal 15 novembre 2020 e fino al 22 novembre 2020 è vietata l'apertura nelle giornate di domenica:

- a) di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio, alimentare e non alimentare, di cui alle lettere f), g), e h), dell'articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie e rivendete di genere monopolio;
- b) dei centri commerciali, outlet, "mall" o attività comunque denominate di cui all'art. 29 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10".



# Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

## 9. Punti vendita nei Centri Commerciali – Fiorai.

Nel rammentare quanto previsto, per il periodo 15-22 novembre 2020, dalla più volte citata ordinanza regionale n. 71 del 13/11/2020 (cfr. nota 1), si ritiene che i negozi classificabili come “fiorai”, ubicati all’interno dei centri commerciali, non possano farsi rientrare tra le specifiche categorie merceologiche eccezionalmente escluse dalla chiusura dall’art. 1, c. 9, lett. ff), del DPCM 3 novembre 2020, il quale prevede che *“nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”*.

Difatti, alla luce di un’interpretazione letterale e teleologica della norma, volta a contenere il rischio di assembramenti e di limitare allo stretto necessario le attività commerciali ubicate in punti di forte addensamento sociale, specie nel fine settimana, quali i centri commerciali ed i mercati al chiuso, si ritiene che i “fiorai” non possano farsi rientrare nella categoria dei “punti vendita di generi alimentari”, per tali intendendosi gli esercizi che vendono prodotti agroalimentari confezionati e pronti all’uso, predisposti per la vendita secondo le rispettive norme igienico-sanitarie, ossia i “prodotti artigianali e industriali destinati all’alimentazione e alla nutrizione”.

## 10. Punti vendita nei Centri Commerciali – Attività artigianali.

Con riferimento alla richiesta, formulata anche da CNA Umbria e Confartigianato Umbria, relativa alla possibilità per le attività artigianali (a titolo esemplificativo, pasta fresca, calzolai, parrucchieri, pizzerie al taglio, lavanderie) presenti all’interno dei centri commerciali di restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi, si fa presente che il quesito è stato segnalato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in vista di un possibile, univoco indirizzo interpretativo.

## 11. Raccolta delle olive – Impiego di congiunti e parenti nelle relative attività.

Nel rinviare, al riguardo, a quanto precisato nell’apposita FAQ del Governo<sup>2</sup>, si ritiene che la collaborazione di congiunti e parenti per lo svolgimento dell’attività in argomento, specie se destinata all’autoconsumo, possa essere consentita nei limiti in cui ciò corrisponda a situazioni di stretta necessità, da specificare nell’apposita autocertificazione.

<sup>2</sup> “... la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplato per le zone “arancioni” e “rosse” dagli artt. 2 comma 4 lett. a), e 3, comma 4, lett. a), del DPCM 3 novembre 2020. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito”.



# *Prefettura di Perugia*

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Si rammenta, infine, che per tutti gli spostamenti intercomunali gli interessati dovranno precisare puntualmente le motivazioni che li giustificano mediante la prevista autocertificazione, facendo presente che sarà cura poi degli organi preposti alle attività di controllo verificare la veridicità della dichiarazione resa, con l'adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

IL PREFETTO  
(Gradone)